















































## **TITOLO V: ATTIVITÀ CULTURALI**

**Art. 26 - Attività di promozione educativa e culturale**

**Art. 27 – Attività di integrazione europea**

**Art. 28 - Imprese culturali creative e nuove generazioni**

## **TITOLO VI: SPETTACOLO**

**Art. 29 - Spettacolo dal vivo**

**Art. 30 – Attività cinematografiche e audiovisive**

**Art. 31 - Sale destinate ad attività di spettacolo**

## **TITOLO VII: PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI**

**Art. 32 - Modalità del sostegno finanziario regionale**

**Art. 33 – Destinatari dei finanziamenti**

**Art. 34 – Piani integrati della cultura**

**Art. 35 – Sistemi informativi culturali**

**Art. 36 – Fondo per la cultura**

**Art. 37 – Norma finanziaria**

## **TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 38 - Sperimentazione**

**Art. 39 - Clausola valutativa**

**Art. 40 - Disposizioni finali**

**Art. 41 - Abrogazioni**

**Art. 42 - Norme transitorie**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea ed internazionale, persegue le seguenti finalità:
- a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia;
  - b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
  - c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;
  - d) divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni popolari, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia;
  - e) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;
  - f) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore e valorizzazione dell'apporto del volontariato in ambito culturale;
  - g) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;
  - h) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
  - i) partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo.

**Art. 2**  
**(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali con particolare riferimento a:
- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
  - b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
  - c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
  - d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
  - e) itinerari e percorsi culturali;
  - f) patrimonio linguistico;
  - g) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo.

**Art. 3**  
**(Funzioni della Regione)**

1. La Regione:
- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio;
  - b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione;
  - c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi;
  - d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi ed attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

**Art. 4**  
**(Funzioni delle province)**

1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

- e) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
- f) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
- g) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- h) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

#### **Art. 5**

##### **(Funzioni dei comuni)**

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
  - a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di preminente interesse locale;
  - b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti culturali di loro spettanza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale ed incentivandone le attività ed i servizi culturali, anche in forma integrata.

#### **Art. 6**

##### **(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)**

1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
  - a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile;
  - b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
  - c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici che dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione;
  - d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;
  - e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;
  - f) apertura e servizi al pubblico;
  - g) rapporti individuati e definiti con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento.
2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento di cui al comma 1.

#### **Art. 7**

##### **(Attività di rilevanza regionale)**

1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale;
  - b) attività svolta prevalentemente in Lombardia;
  - c) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo;
  - d) dotazione di un'organizzazione stabile per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo.
3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.

#### **Art. 8**

##### **(Enti partecipati)**

1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale, sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.
2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.



## **Art. 9**

### **(Strumenti di programmazione)**

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:
  - a) il programma triennale per la cultura;
  - b) il programma operativo annuale per la cultura.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce:
  - a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento;
  - b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali, nonché dei programmi provinciali annuali;
  - c) il quadro di riferimento finanziario pluriennale;
  - d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
  - e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura di cui all'articolo 34.
3. La Giunta regionale approva il programma regionale operativo annuale, che definisce per l'anno di riferimento:
  - a) gli obiettivi prioritari e i tempi di realizzazione;
  - b) le modalità di finanziamento degli interventi;
  - c) le iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali da realizzarsi direttamente;
  - d) i criteri di selezione dei piani integrati della cultura;
  - e) le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento;
  - f) le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni;
  - g) la programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana.

## **Art. 10**

### **(Programmi provinciali annuali)**

1. Le province, al fine di consentire la valutazione della coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma triennale, presentano alla Giunta:
  - a) entro il 31 dicembre il programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali;
  - b) entro il 31 marzo una relazione sull'attuazione del programma annuale dell'anno precedente.

## **Art. 11**

### **(Tavoli della cultura)**

1. Sono istituiti, senza oneri per il bilancio regionale, i tavoli della cultura, quali organismi consultivi in materia di beni e attività culturali, spettacolo e tutela linguistica, a cui possono essere invitati a partecipare soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cultura in forma singola, associata o attraverso le loro rappresentanze.
2. Le modalità operative e la composizione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

## **TITOLO III - BENI E ISTITUTI CULTURALI**

### **Capo I - Beni culturali**

## **Art 12**

### **(Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico e documentario)**

1. La Regione promuove e sostiene, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati e con l'apporto del volontariato, la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei beni culturali di interesse

architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica.

2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi ad essi dedicati.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, università, istituti di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

### **Art. 13**

#### **(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)**

1. La Regione promuove e sostiene l'individuazione, la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei beni etnoantropologici e il patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a:

- a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
- b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;
- c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
- d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
- e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche.

3. La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

## **Capo II - Istituti e luoghi della cultura**

### **Art. 14**

#### **(Biblioteche e sistemi bibliotecari)**

1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario di maggior pregio, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.

2. La Regione in particolare:

- a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali, in particolare attraverso l'organizzazione dei sistemi bibliotecari;
- b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;

c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;

d) promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati.

3. I sistemi bibliotecari, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente:

- a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi;

- b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
  - c) organizzano e coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, l'acquisizione, la circolazione, la revisione ed eventuale conservazione del patrimonio delle biblioteche ad essi appartenenti;
  - d) curano la periodica rilevazione dei dati per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche associate.
4. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi bibliotecari.

#### **Art. 15**

##### **(Archivi storici)**

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico conservato in istituti e luoghi della cultura, in quanto espressione e testimonianza della storia e della cultura delle comunità territoriali.

#### **Art. 16**

##### **(Musei e sistemi museali)**

1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:

- a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza, l'educazione al patrimonio culturale;
- b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;
- c) controlla, a fini di valorizzazione, la movimentazione delle opere per esposizioni temporanee sul territorio nazionale e internazionale e per l'incremento delle raccolte permanenti;
- d) collabora con lo Stato alla costruzione del sistema museale nazionale, al suo sviluppo e alla sua crescita.

2. I sistemi museali, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e le modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente:

- a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;
- b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.

3. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi museali.

#### **Art. 17**

##### **(Aree e parchi archeologici)**

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.

2. La Regione sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici anche mediante il contributo alla conservazione ed alla riqualificazione dei siti e dei reperti ivi presenti, alla realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico, alla realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre ed altre iniziative volte a favorire la loro conoscenza e la loro fruizione da parte del pubblico.

#### **Art. 18**

##### **(Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)**

1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:

- a) interventi di conservazione e di riqualificazione dei siti e dei beni culturali ivi presenti;

- b) interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico;
  - c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi volti alla loro valorizzazione.
2. La Regione favorisce lo sviluppo delle candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali ed internazionali preposte.

#### **Art. 19** **(Ecomusei)**

1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare e valorizzare la diversità culturale dei luoghi. Favorisce l'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.
2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti ed associazioni locali, le funzioni di cura, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.

#### **Art. 20** **(Itinerari culturali)**

1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari turistico-culturali, con particolare attenzione ai percorsi lombardi legati alle radici cristiane del territorio, e attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.
2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.
3. Per cammini si intendono itinerari culturali di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.

### **Capo III - Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale**

#### **Art. 21** **(Patrimonio culturale di proprietà regionale)**

1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.
2. La Regione, anche attraverso la catalogazione dei beni culturali iscritti nel proprio patrimonio e in quello degli enti del sistema regionale, concorre ad integrarli in un sistema di conoscenze condivisibile a livello regionale e sovraregionale, nazionale e internazionale.

#### **Art. 22** **(Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))**

1. La Regione, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti.
2. In particolare l'AESS:
- a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;

- b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;
- c) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;
- d) promuove la conoscenza della lingua lombarda nelle sue varianti;
- e) promuove inoltre la conoscenza del patrimonio documentario relativo alla prima guerra mondiale anche attraverso l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali in raccordo con gli enti territoriali competenti in materia che provvedono al suo costante aggiornamento.

#### **Art. 23**

##### **(Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)**

1. La Regione, attraverso l'Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro di documentazione regionale, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio librario e documentale.
2. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio e del Centro di documentazione al fine di garantire la conservazione e l'accesso pubblico ai patrimoni documentali.

### **TITOLO IV - SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA**

#### **Art. 24**

##### **(Conoscenza, diffusione e promozione della lingua lombarda e delle sue varianti)**

1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la conservazione, la valorizzazione, la trasmissione e la diffusione della lingua lombarda e delle sue varianti, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:
  - a) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a diffonderne l'uso e la conoscenza.
  - b) la creazione artistica;
  - c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
  - d) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
  - e) indagini e ricerche sui toponimi del territorio lombardo.
2. La Regione valorizza e sostiene tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro in vernacolo, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la letteratura e il cinema.
3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica del patrimonio linguistico della Lombardia, incentivando l'attività di archiviazione e digitalizzazione dello stesso, nonché l'attività di attualizzazione attraverso l'inserimento di neologismi nel patrimonio lessicale lombardo.

#### **Art. 25**

##### **(Consulte locali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia.  
La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
2. Le consulte di cui al comma 1:
  - a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varianti, anche locali;
  - b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24;
  - c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varianti della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.

### **TITOLO V - ATTIVITA' CULTURALI**

#### **Art. 26**

##### **(Attività di promozione educativa e culturale)**

1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:
  - a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;
  - b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;
  - c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
  - d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
  - e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
  - f) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale;
  - g) valorizzare l'apporto del volontariato in ambito culturale.

#### **Art. 27**

##### **(Attività di integrazione europea)**

1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà nazionali, regionali o locali dei Paesi dell'Unione europea, o Paesi interessati da specifiche intese, volte a rafforzare i legami culturali.
2. In particolare la Regione può sostenere:
  - a) progetti che mirano a sviluppare scambi culturali;
  - b) progetti promossi da partenariati e reti sovracomunali, interregionali, internazionali.

#### **Art. 28**

##### **(Imprese culturali creative e nuove generazioni)**

1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso:
  - a) la promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;
  - b) la concessione di agevolazioni ed incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore;
  - c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.
2. La Regione favorisce la più ampia fruizione della cultura da parte del pubblico giovanile attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole.

### **TITOLO VI – SPETTACOLO**

#### **Art. 29**

##### **(Spettacolo dal vivo)**

1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

#### **Art. 30**

##### **(Attività cinematografiche e audiovisive)**

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene:
  - a) i festival, le rassegne, i circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d'essai;

- b) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;
- c) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
- d) le attività cinematografiche ed audiovisive di documentazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Lombardia, anche in un'ottica di promozione del cineturismo.

### **Art. 31**

#### **(Sale destinate ad attività di spettacolo)**

1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.
2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

## **TITOLO VII - PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI**

### **Art. 32**

#### **(Modalità del sostegno finanziario regionale)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante:
  - a) convenzioni;
  - b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
  - c) accordi e protocolli;
  - d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali.
2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in:
  - a) contributi in conto capitale;
  - b) contributi in conto corrente;
  - c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
  - d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.

### **Art. 33**

#### **(Destinatari dei finanziamenti)**

1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:
  - a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
  - b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
  - c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
  - d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.

### **Art. 34**

#### **(Piani integrati della cultura)**

1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura.
2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche turismo, artigianato, ricerca, istruzione, formazione e welfare.
3. Il contenuto dei piani è definito sulla base delle modalità previste dal programma triennale della cultura di cui all'articolo 9, comma 2.
4. I piani integrati della cultura devono essere presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del piano.

## **Art. 35**

### **(Sistemi informativi culturali)**

1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione, la promozione e la comunicazione del patrimonio culturale presente nel proprio territorio. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.
2. La Regione promuove la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale e alle attività, sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni.

## **Art. 36**

### **(Fondo per la cultura)**

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da:
  - a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali;
  - b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi di spettacolo;
  - c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti Unesco, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;
  - d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 21/2008 e dell'articolo 4 bis della l.r. 35/1995;
  - e) le risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative.
2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9.
3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di entrata.
4. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 37.

## **Art. 37**

### **(Norma finanziaria)**

1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 della presente legge, quantificate in € 1.016.914,00 nel 2016, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" rispettivamente per € 294.000,00 al Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - titolo 2 "Spese in conto capitale" e per € 722.214,00 al programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Al fine di garantire gli "investimenti in campo culturale" di cui all'articolo 36, comma 1 lettera c) e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al precedente comma 1 con le competenze dei programmi individuati all'interno della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" dall'allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs 126/2014, "Glossario delle missioni e dei programmi", è autorizzato lo spostamento delle risorse pari a € 110.000,00 nel 2016 dal Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" titolo 2 "Spese in conto capitale" al Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" titolo 2 "Spese in conto capitale" della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" - dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.



3. Alle spese in conto capitale per gli interventi di riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo di cui agli artt. 12 e 31 della presente legge, per l'anno 2016 valutate in € 3.700.000,00 si fa fronte con le risorse del "Fondo di rotazione per la riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo della Lombardia" di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 36, istituito alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"- Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 22 e dal 24 al 30 della presente legge, quantificate in € 7.576.868,00 nel 2016, € 6.240.250,00 nel 2017 ed € 6.065.250,00 si provvede con le risorse regionali di cui alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"- Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e destinate ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) alla "promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali."

5. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi di spettacolo, ai sensi degli artt. 8 e 40 della presente legge, quantificate in € 4.909.781,50 nel 2016 si provvede con le risorse regionali quantificate e annualmente stanziare con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 del d.lgs.118/2011, alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"- Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018 e destinate ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b) alla "partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi di spettacolo".

6. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 le spese di cui al comma 4 e 5 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 38 comma 1 del d. lgs.118/2011.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 38**

#### **(Sperimentazione)**

1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione. A tal fine il piano triennale prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.

### **Art. 39**

#### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione che contiene dettagliate informazioni sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente, con la specificazione delle attività realizzate, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

### **Art. 40**

#### **(Disposizioni finali)**

1. E' fatta salva la partecipazione della Regione ai seguenti enti: Associazione Centro teatrale bresciano, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa, I pomeriggi musicali di Milano.

### **Art. 41**

#### **(Abrogazioni)**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
1. legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale";
  2. legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 "Contributo annuale della regione Lombardia all'istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica";
  3. legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 "Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico";
  4. legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 "Contributo annuale della regione Lombardia all'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione";
  5. legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 "Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale";
  6. legge regionale 1989, n. 75 "Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale";

7. legge regionale 1991, n. 13 “Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia;
8. legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 “Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”;
9. legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”;
10. legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 “Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”;
11. commi da 130 a 148 dell’articolo 4 della legge regionale 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
12. legge regionale 7 febbraio 2000, n. 6 “Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”;
13. legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 “Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici”;
14. legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 “Norme in materia di spettacolo”;
15. legge regionale 23 ottobre 2008, n. 27 “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”;
16. legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 “Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia”;
17. legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 “Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica”;
18. legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 “Celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia”;
19. articolo 11 della legge regionale 2012, n.7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”;
20. legge regionale 2012, n. 16 “Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale”.

#### **Art. 42**

##### **(Norme transitorie)**

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all’articolo 9.



Regione Lombardia

Collegio dei Revisori dei Conti

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

(art. 2, comma 8 ter L.R. 18/2012)

L'organo di revisione della Regione Lombardia, nominato con delibere del Consiglio Regionale nn. X/383 del 27/05/2014 e X/686 del 21/04/2015, chiamato ad esprimersi sulle variazioni di bilancio conseguenti alla proposta di legge "LEGGE DI RIORDINO IN MATERIA DI CULTURA" approvata con delibera di Giunta Regionale n. X/4967 del 30/3/2016,

- visto la delibera di Giunta n. X/4967, sottoposta all'esame del Collegio in data 31/3/2016 per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 2 comma 8 ter della L.R. 18/2012;
- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- visto il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- vista la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni sull'ordinamento contabile della Regione Lombardia ed il relativo regolamento, per quanto compatibili con i principi dell'armonizzazione contabile;
- visto il vigente Regolamento Regionale di Contabilità;

### **preso atto**

- della relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/1978 dal dirigente preposto della D.G. Cultura;
- delle variazioni di bilancio scaturenti dalle norme di legge proposte,

### **esprime parere favorevole**

in merito alla variazioni di bilancio di cui al progetto di legge in oggetto in quanto tali operazioni non alterano gli equilibri di bilancio, risultano conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio.

Milano, 5 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori

f.to dott. Massimo Babbi

f.to dott. Luciano Fazzi

f.to dott.ssa Luigina Bolognini